*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 103 del 19 aprile 1962*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Giovedì, 19 aprile 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

# REGIONE SICILIANA

# LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELLA REGIONE SICILIANA NEL 2° SEMESTRE DELL'ANNO 1961

## SOMMARIO

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 luglio 1961, n. 9.
**Esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1961-62.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 34 del* 12 *luglio* 1961)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato ad esercitare provvisoriamente fino a quando sia approvato con legge regionale e non oltre il 31 ottobre 1961, il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1961-62, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge presentati all'Assemblea regionale siciliana il 30 giugno 1961, ed annessa nota di variazione presentata dal Governo il 5 luglio 1961.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e avrà effetto dal 1° luglio 1961.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 12 luglio 1961.

CORALLO

D'ANTONI

LEGGE 18 luglio 1961, n. 10.
**Norme sugli appalti di opere pubbliche nella Regione siciliana.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 36 *del* 19 *luglio* 1961)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tutti gli appalti di opere pubbliche indetti dall'Amministrazione regionale, dagli Enti locali e dagli Enti pubblici istituiti dalla Regione, con finanziamento totale o parziale a proprio carico, sono regolati in base alla presente legge.

Art. 2.

L'Amministrazione appaltante è autorizzata a provvedere all'esecuzione dei lavori a trattativa privata solo nei casi previsti dalla legge e dal regolamento della contabilità generale dello Stato, approvati rispettivamente con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sempre che non comportino una spesa superiore a lire dieci milioni, e sempre che l'urgenza e le speciali ed eccezionali circostanze, alle quali restano subordinati atti e procedimenti preliminari alla stipulazione dei contratti, siano manifeste e derivino da indiscutibili necessità da giudicare in rapporto al periodo di tempo che dovrebbe trascorrere per l'esperimento delle gare.

Le Amministrazioni di cui all'art. 1 sono autorizzate altresì a provvedere ad economia in amministrazione alla esecuzione di lavori di qualsiasi natura.

Negli altri casi ove le gare di appalto non siano effettuate ad asta pubblica devono essere svolte con il sistema a licitazione privata.

Art. 3.

La trattativa privata prevista dal regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, è ammessa per importi fino a lire 20 milioni solo nei riguardi di cooperative di produzione e lavoro regolarmente costituite ed iscritte all'albo regionale.

Art. 4.

Alle gare di licitazione privata, oltre alle ditte invitate, può intervenire ogni altra ditta che sia iscritta all'albo regionale degli appaltatori per l'importo e la specializzazione corrispondenti a quelli dei lavori appaltati.

A tale fine gli Enti appaltanti debbono affiggere in apposito albo pubblico, per almeno sette giorni, la comunicazione della gara, nonchè darne notizia a mezzo di pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

Art. 5.

Nell'esperimento delle gare a licitazione privata le offerte vengono accettate se pervengono almeno una ora prima dell'ora stabilita per l'apertura delle buste, che deve essere pubblica, ed inoltre devono osservarsi le seguenti prescrizioni:

*a*) una prima busta chiusa e sigillata, predisposta dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico dell'Ente appaltante, deve indicare il limite minimo di ribasso ammissibile. Sono valide soltanto le offerte che uguagliano o superano il detto ribasso limite;

*b*) una seconda busta, compilata come la prima e che deve essere aperta dopo la lettura delle offerte, stabilisce la maggiorazione da apportarsi alla media delle offerte valide;

*c*) il lavoro viene aggiudicato alla ditta che ha offerto il ribasso più prossimo, per difetto, al valore risultante dalla somma tra la media delle offerte valide e la maggiorazione di cui alla seconda busta.

Art. 6.

Gli Enti appaltanti sono tenuti ad inviare tempestivamente all'Ufficio per l'albo regionale degli appaltatori di cui alla legge regionale 9 marzo 1953, n. 7, la copia del verbale di aggiudicazione, nonchè quella della ultimazione per ogni lavoro assunto dalle imprese.

Art. 7.

Nessuna impresa può assumere contemporaneamente lavori il cui importo complessivo superi il triplo del limite di iscrizione all'albo regionale degli appaltatori. A tal fine il certificato di iscrizione al detto albo, richiesto per partecipare alle gare di appalto, deve riportare le indicazioni dei lavori assunti dall'impresa e non ancora completati.

Art. 8.

Eventuali aggiudicazioni di lavori in eccedenza al limite massimo previsto nel precedente articolo sono da considerarsi nulle se ciò viene comunque a conoscenza dell'Ente appaltante entro un mese dalla data della gara e sempre che non sia stata effettuata la consegna dei lavori. Gli eventuali atti stipulati nelle more sono nulli di diritto, con spese e danni a carico esclusivo delle imprese.

Art. 9.

Le imprese che non abbiano rispettato i contratti collettivi di lavoro vigenti in ogni provincia subiscono per la prima infrazione una decurtazione pari al quintuplo della somma dovuta e non corrisposta e per la seconda infrazione una decurtazione doppia della precedente oltre al pagamento delle somme dovute ed all'eventuale radiazione dall'albo regionale degli appaltatori, come per legge.

Il direttore dei lavori, a tal fine, è tenuto ad effettuare una trattenuta pari al decuplo della somma non pagata appena ricevuta denunzia di infrazione delle norme di cui sopra.

Art. 10.

Unitamente alla offerta del ribasso d'asta l'impresa deve presentare una dichiarazione nella quale affermi espressamente di essere a conoscenza delle sanzioni di cui al precedente articolo.

Art. 11.

Per i lavori previsti dal secondo comma dell'art. 2 la cifra massima consentita sarà determinata in rapporto all'attrezzatura tecnica delle Amministrazioni concessionarie; in ogni caso entro il limite di lire 20 milioni.

Art. 12.

Tutte le norme in contrasto con quelle della presente legge sono abrogate.

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 luglio 1961.

CORALLO

DE GRAZIA — D'ANTONI — LENTINI

---

LEGGE 18 luglio 1961, n. 11.

**Provvidenze per l'agricoltura.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 36 *del* 19 *luglio* 1961)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferme restando le agevolazioni previste dalle vigenti leggi statali e regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in favore dei proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di aziende agricole, un contributo pari al 50 % della spesa necessaria per l'acquisto e l'impianto di apparecchiature e di materiali idonei alla lotta contro il gelo e la grandine.

Qualora la lotta antigelo ed antigrandine venga organizzata ed effettuata da consorzi, cooperative ed organizzazioni di produttori legalmente costituite allo scopo di cui al comma precedente, il contributo è elevato al 75 %.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei contributi per l'acquisto di apparecchiature e materiali, corredate dai progetti di impianto e di gestione, devono essere inoltrate all'Assessorato dell'agricoltura, tramite gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura competenti per territorio, i quali esprimeranno motivato parere.

Il decreto di concessione dei contributi sarà ammesso sulla base di tale parere. La liquidazione dei contributi sarà effettuata a completamento degli impianti ed a presentazione delle fatture di acquisto dei materiali occorrenti alla lotta antigelo e antigrandine.

Per le cooperative agricole può essere disposta la anticipazione del 50 % del contributo, sulla base di impegni assunti con la ditta fornitrice.

Art. 3.

Per l'acquisto di attrezzature di difesa fitosanitaria, nonchè per l'esecuzione delle operazioni di difesa contro determinate malattie, insetti ed altri nemici delle piante e dei prodotti agricoli, possono essere concessi contributi nella misura del 50 per cento della spesa.

Il contributo di cui al comma precedente può essere elevato al 75 % della spesa nei confronti di consorzi regolarmente costituiti.

Art. 4.

L'Assessore alla solidarietà sociale è autorizzato a concedere agli Enti comunali di assistenza sovvenzioni straordinarie a favore di titolari di aziende diretto-coltivatrici e di mezzadri delle zone danneggiate per il pagamento dei contributi dovuti per pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti.

Art. 5.

Le provvidenze previste dalla legge statale « Provvidenze per le zone agrarie danneggiate da calamità naturali e provvidenze per le imprese industriali » sono estese, nel territorio della Regione siciliana, alle zone danneggiate a causa di eccezionali infestazioni parassitarie e da virus verificatesi nell'annata agraria 1958-59, quando sia andato perduto non meno del 50 % del prodotto ordinario del fondo, e si tratti di aziende a cultura arborea ed arbustiva specializzata.

I contributi sono concessi dall'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste su istanza degli interessati e previo parere dell'Ispettorato agrario provinciale competente al quale le istanze vanno presentate.

Art. 6.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare agli Istituti di credito autorizzati al credito agrario, garanzia sussidiaria per i prestiti agrari di esercizio che saranno posti in essere a favore di mezzadri, compartecipanti, assegnatari, coltivatori diretti e loro cooperative in base alla legge regionale 28 ottobre 1959, n. 28 e successive aggiunte e modificazioni, nonchè in base alle leggi nazionali che prevedono ratizzazioni e facilitazioni per i prestiti agrari a favore di coltivatori danneggiati.

Art. 7.

Alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso statale sui prestiti e mutui a tasso agevolato previsti dalla legge 28 ottobre 1959, n. 28 e successive aggiunte e modificazioni, si provvede a norma dell'art. 53 del regolamento alla legge sul credito agrario, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928.

L'Assessore all'agricoltura può accreditare agli Istituti di credito agrario, salvo conguaglio e rendiconto, somme al fine di assicurare la contemporaneità della concessione del prestito e del contributo.

Art. 8.

In aggiunta alle agevolazioni previste da leggi statali in vigore, è concesso ai mezzadri, compartecipanti, affittuari, assegnatari, proprietari-coltivatori diretti e cooperative agricole un ulteriore contributo dell'1,50 % nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito agrario previste nell'articolo precedente.

Art. 9.

Per l'annata agraria 1960-61, nelle zone in cui gli ispettori agrari accerteranno una diminuzione media della produzione agricola superiore al 40 %, i canoni di affitto in natura o con riferimento al prezzo dei prodotti nonchè quelli relativi ai contratti in denaro prorogati o ragguagliati al prezzo del grano, secondo quanto disposto dalle vigenti norme sono ridotti del 40 % in favore degli affittuari conduttori diretti e delle cooperative, qualunque sia la forma di conduzione o di cessione ai propri soci.

Art. 10.

Il contributo previsto dalla legge regionale 7 febbraio 1957, n. 15, è elevato all'80 % della spesa a favore dei coltivatori diretti di aziende che abbiano subito, per effetto di particolari avversità atmosferiche, un danno non inferiore al 50 % del prodotto ordinario del fondo.

Art. 11.

L'Assessorato regionale dell'agricoltura è autorizzato all'acquisto, alla gestione di ammasso del grano per contingente o volontario, e sempre col prezzo ufficiale dell'ammasso per contingente, di un quantitativo di prodotto per provvedere, tramite gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, ad assegnazioni gratuite, in relazione al fabbisogno familiare ed aziendale, in favore dei mezzadri dei coloni, dei compartecipanti e dei coltivatori diretti delle zone danneggiate dalle avversità atmosferiche o da infestazioni parassitarie.

Alle assegnazioni provvede l'ispettore agrario provinciale competente per territorio, sentita una Commissione nominata dallo stesso ispettore e composta dai rappresentanti designati di tutte le organizzazioni sindacali di mezzadri, coloni, compartecipanti e coltivatori diretti esistenti nella Provincia.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura, di concerto con quello per il bilancio, saranno stabilite le modalità di esecuzione.

Art. 12.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 della presente legge è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1961-62 da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Regione siciliana, rubrica « Agricoltura ».

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1961-62, la spesa di lire 75 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Regione siciliana, rubrica « Agricoltura ».

Per la concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 4 è autorizzata, per l'esercizio 1961-62, la spesa di lire 100 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Regione siciliana, rubrica « Amministrazione civile e solidarietà sociale ».

Per la concessione delle provvidenze di cui all'art. 5 è autorizzata, per l'esercizio 1961-62, la spesa di lire 75 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Regione siciliana, rubrica « Agricoltura ».

Per gli esercizi successivi gli stanziamenti di cui ai commi precedenti saranno stabiliti con legge di bilancio.

Art. 13.

Per gli oneri eventuali derivanti dalla garanzia sussidiaria di cui all'art. 6 è autorizzata, per tre esercizi consecutivi a decorrere dall'esercizio 1961-62, lo stanziamento annuo di L. 10.000.000, da considerare come spesa obbligatoria.

Art. 14.

Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 8 è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'esercizio finanziario 1961-62.

Art. 15.

Per provvedere all'onere derivante dall'applicazione dell'art. 10 lo stanziamento del bilancio di previsione 1961-62 relativo alla legge regionale 7 febbraio 1957, n. 15, è elevato di lire 130 milioni.

Art. 16.

Per l'acquisto di cui all'art. 11 è autorizzata, per l'esercizio 1961-62, la spesa di lire 850 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa della Regione siciliana, rubrica « Agricoltura ».

Art. 17.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato a contrarre, in deroga al limite di cui all'art. 2 della legge regionale 3 gennaio 1961, n. 5, con uno degli Istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione, un prestito di lire 1.570 milioni, della durata massima di anni 6 e con la protrazione non eccedente gli anni 5 necessari per fronteggiare gli oneri derivanti dalla presente legge e ricadenti nell'esercizio finanziario in corso.

Gli oneri derivanti alla Regione dal comma precedente saranno iscritti nella misura di L. 78.500.000 all'anno per gli esercizi dal 1962-63 al 1966-67 e nella misura di L. 310.000.000 all'anno per gli esercizi dal 1967-68 al 1972-73.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

**Palermo, addì 18 luglio 1961.**

CORALLO

GENOVESE — D'ANTONI — LENTINI

---

LEGGE 18 luglio 1961, n. **12.**

**Miglioramento dell'assistenza e concessione di indennità integrativa in caso di malattia ai salariati e braccianti agricoli ed ai loro familiari.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 36 *del* 19 *luglio* 1961)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore al lavoro, cooperazione e previdenza sociale è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.) per il miglioramento dell'assistenza malattie ai lavoratori agricoli iscritti residenti nei Comuni della Sicilia, in applicazione delle norme di cui al regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modifiche, nonchè ai loro familiari in modo da assicurare:

*a*) a tutti i lavoratori agricoli di ambo i sessi una indennità integrativa di L. 500 per ogni giornata di malattia indennizzabile ad integrazione di quanto previsto dalla tabella *A*) allegata al decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni;

*b*) ai braccianti e compartecipanti eccezionali la assistenza farmaceutica;

*c*) ai familiari dei salariati fissi ed assimilati e dei braccianti e compartecipanti permanenti ed abituali, l'assistenza farmaceutica ed ostetrica;

*d*) ai familiari dei braccianti e compartecipanti occasionali ed eccezionali, l'assistenza medico-generica, specialistica, ospedaliera, farmaceutica, ostetrica ed integrativa.

Art. 2.

Le assistenze di cui all'art. 1 sono erogate con i limiti e con le modalità tutte vigenti per le categorie agricole che già di tali assistenze beneficiano.

Art. 3.

Alle spese derivanti dall'applicazione del precedente articolo 1 si fa fronte per il corrente esercizio finanziario, in deroga al limite di cui all'art. 2 della legge 3 gennaio 1961, n. 5, mediante contrazione di un prestito con uno degli istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione per l'ammontare di L. 3 miliardi, della durata massima di anni 6 e con una protrazione non eccedente gli anni 5.

Gli oneri derivanti alla Regione dal precedente comma saranno iscritti nel bilancio della Regione nella misura di L. 150.000.000 all'anno per gli esercizi dal 1962-63 al 1966-67 e nella misura di lire 594 milioni per gli esercizi dal 1967-68 al 1972-73.

Art. 4.

La presente legge ha vigore fino a quando non sarà emanata una analoga legge dello Stato.

Le spese di cui alla presente legge saranno incluse per gli esercizi finanziari successivi tra le spese obbligatorie del bilancio della Regione.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore col 1° gennaio 1962.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 luglio 1961.

CORALLO

MARTINEZ — D'ANTONI

---

LEGGE 18 luglio 1961, n. 13.

**Modifiche alla legge 12 maggio 1959, n. 21, riguardante: « Riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia ».**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 36 *del* 19 *luglio* 1961)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, è modificata come segue:

Art. 5, lettera *h*): « Cinque eletti fra gli assegnatari dei lotti di riforma agraria con le modalità che saranno stabilite con decreto del Presidente della Regione in seguito a deliberazione della Giunta regionale ».

Nello stesso art. 5 è aggiunto il seguente penultimo comma:

« Con decreto del Presidente della Regione, in seguito a deliberazione della Giunta regionale, sono altresì stabilite le modalità per la nomina del rappresentante del personale dell'Ente di cui alla lettera *g*) ».

Art. 14, n. 1): « Da un apporto annuo della Regione siciliana di lire 500 milioni, per un periodo di sei anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62 ».

Art. 15: « Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, in seguito a deliberazione della Giunta regionale, saranno stabilite le norme per la gestione del fondo ».

Art. 2.

L'onere a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1961-62 è fissato in lire 500 milioni da prelevarsi dal capitolo 47 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 luglio 1961.

CORALLO

GENOVESE — D'ANTONI

---

LEGGE 18 luglio 1961, n. 14.

**Nuove norme per la composizione delle Commissioni provinciali di controllo e per il personale dei relativi uffici di segreteria.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 36 *del* 19 *luglio* 1961)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il n. 3) del secondo comma dell'art. 30, del decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Di tre funzionari, di cui due con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione e di uno con qualifica non inferiore a quella di direttore di ragioneria di seconda classe, designati dall'Assessore regionale per l'Amministrazione civile tra il personale di ruolo periferico delle Commissioni provinciali di controllo ».

I due supplenti, indicati al terzo comma del citato articolo, sono scelti tra i funzionari del ruolo periferico delle Commissioni provinciali di controllo con qualifica non inferiore rispettivamente a quella di consigliere di prima classe e di primo ragioniere.

Art. 2.

I funzionari componenti di ciascuna Commissione provinciale di controllo sono nominati tra quelli che prestano servizio presso gli uffici di segreteria della stessa Commissione.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, tutti i funzionari indicati all'art. 1 ed attualmente in servizio saranno nominati componenti delle Commissioni provinciali di controllo, in sostituzione di altrettanti componenti già nominati ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6, o dell'art. 1 della legge 13 maggio 1957, n. 27, e successive proroghe.

Art. 4.

L'organico del ruolo periferico, istituito con la legge 13 maggio 1957, n. 27, è modificato e specificato secondo le tabelle *A* e *B*, annesse alla presente legge.

Art. 5.

Il regolamento per il funzionamento delle Commissioni provinciali di controllo e dei relativi uffici di segreteria sarà emanato dal Governo regionale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

I funzionari del ruolo periferico delle Commissioni provinciali di controllo, componenti delle stesse, sono alla dipendenza gerarchica dell'Assessorato regionale dell'Amministrazione civile ed alla dipendenza funzionale dei rispettivi presidenti delle Commissioni.

Essi possono essere trasferiti di ufficio con provvedimento del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'Amministrazione civile, soltanto per fondate esigenze di servizio o per motivi disciplinari.

Per il rimanente personale, il presidente della Commissione provinciale di controllo esercita le attribuzioni che le norme in vigore demandano al direttore regionale.

Art. 7.

I posti disponibili nelle qualifiche di direttore di sezione e di direttore di ragioneria di seconda classe sono conferiti con pubblici concorsi per esami da bandire entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. A tale fine si considerano disponibili anche i posti vacanti nelle qualifiche superiori. Al concorso per direttore di sezione possono partecipare funzionari civili di ruolo della carriera direttiva delle Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, provvisti di laurea in giurisprudenza, che abbiano qualifica non inferiore a consiglieri di prima classe, o equiparata, o che rivestano da almeno tre anni la qualifica immediatamente inferiore.

Al concorso per direttore di ragioneria di seconda classe possono partecipare funzionari civili di ruolo della carriera di concetto delle Amministrazioni indicate nel precedente

comma, provvisti di diploma di ragioneria, che abbiano qualifica non inferiore a primo ragioniere, o equiparata, o che rivestano da almeno tre anni la qualifica immediatamente inferiore.

Per l'ammissione ad entrambi i concorsi il limite massimo di età è di 50 anni, fatta eccezione per il personale dell'Amministrazione regionale siciliana.

Art. 8.

Al personale, vincitore dei concorsi previsti nel precedente articolo, è riconosciuto tutto il servizio prestato nelle Amministrazioni di provenienza, ai fini della liquidazione della pensione e del trattamento di quiescenza.

I rapporti finanziari conseguenti al passaggio del personale di cui sopra saranno regolati con successivi accordi tra l'Amministrazione regionale e quelle di provenienza.

Art. 9.

I vincitori dei concorsi previsti all'art. 7 saranno immediatamente nominati componenti delle Commissioni provinciali di controllo, in sostituzione di altrettanti componenti, già nominati ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6, e dell'art. 1 della legge 13 maggio 1957, n. 27, e successive proroghe, i quali rientreranno nelle Amministrazioni di appartenenza.

La facoltà, prevista nell'art. 1 della legge 13 maggio 1957, n. 27, può essere esercitata, con effetto dal 31 dicembre 1960, fino al termine massimo di un anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Pubblici concorsi per esami alle qualifiche iniziali dovranno essere indetti entro il termine massimo di tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I dipendenti delle Amministrazioni provinciali e comunali, in servizio presso gli uffici di segreteria delle Commissioni provinciali di controllo alla data del 18 aprile 1959, ed assunti, se non di ruolo dalle Amministrazioni di provenienza, prima del 7 maggio 1958, possono partecipare ai concorsi, previsti al precedente comma sempreché non abbiano superato il quarantesimo anno di età. Tale limite è elevato a 45 anni per i mutilati, gli invalidi di guerra ed assimilati.

Art. 11.

Il trattamento economico del personale del ruolo periferico delle Commissioni provinciali di controllo è quello indicato nella annessa tabella *C*.

Art. 12.

Ai funzionari componenti effettivi delle Commissioni provinciali di controllo è attribuita una indennità mensile forfettaria di lire 25.000, soggetta alla sola imposta di bollo.

Ai funzionari componenti supplenti spetta un gettone di presenza di L. 2.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute della Commissione.

Al segretario, scelto dal presidente della Commissione provinciale di controllo ai sensi dell'art. 12 del regolamento di esecuzione del decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6, approvato con decreto presidenziale 29 ottobre 1957, n. 3, spetta un gettone di L. 1.500 per ogni giornata di riunione della Commissione.

Art. 13.

L'Amministrazione del bilancio è autorizzata a stipulare con il Ministero dei trasporti una convenzione intesa ad estendere al personale dei ruoli regionali periferici e rispettive famiglie le agevolazioni godute dagli impiegati dell'Amministrazione centrale della Regione e relative famiglie, in ordine alle concessioni speciali in materia di trasporti di persone e cose.

E' altresì autorizzata a stipulare apposite convenzioni per la concessione di agevolazioni per i trasporti marittimi di persone e cose nelle linee di navigazione tra la Sicilia e Napoli a favore dei dipendenti dell'Amministrazione regionale e relative famiglie.

Art. 14.

Sono vietati i distacchi e comandi presso gli uffici di segreteria delle Commissioni provinciali di controllo di personale estraneo al ruolo delle stesse Commissioni.

Sono vietati, altresì, i distacchi e comandi del personale del ruolo delle Commissioni provinciali di controllo presso altri uffici centrali e periferici.

Art. 15.

Il personale in atto distaccato e comandato presso gli uffici di segreteria delle Commissioni provinciali di controllo, in esubero rispetto ai posti previsti nelle tabelle organiche di cui all'allegato *B*, dovrà rientrare immediatamente nelle Amministrazioni di provenienza.

Il rimanente personale distaccato e comandato, sempreché in servizio presso gli uffici anzidetti alla data del 18 aprile 1959, potrà rimanere nella attuale posizione sino alla immissione in ruolo dei vincitori dei concorsi previsti nella presente legge.

Art. 16.

Nei casi di violazione delle norme vigenti in materia di divieti di distacchi e comandi, salva la responsabilità dell'Amministrazione che ha disposto il distacco o il comando, l'impiegato, nei confronti del quale è accertata tale posizione, è sospeso dalla qualifica, tranne che non abbia adottato il comportamento previsto dall'art. 17 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto presidenziale 10 gennaio 1957, numero 3.

La stessa sanzione è applicata nei confronti del superiore che ha impartito l'ordine.

Art. 17.

Alle maggiori spese, previste in lire 20 milioni, derivanti dall'applicazione della presente legge per l'esercizio in corso, si provvede mediante prelievo dal fondo a disposizione per far fronte ad oneri di qualsiasi genere dipendenti da disposizioni legislative.

Art. 18.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 luglio 1961.

CORALLO

LENTINI — D'ANTONI

ALLEGATO *A*

**Tabella organica del ruolo periferico del personale per le Commissioni provinciali di controllo**

RUOLO DELLA CARRIERA DIRETTIVA

| Qualifica | N. |
|---|---|
| Direttore di segreteria di I classe, coeff. 670 | 3 |
| Direttore di segreteria di II classe, coeff. 500 | 6 |
| Direttore di sezione, coeff. 402 | 9 |
| Consigliere di I classe, coeff. 325 / Consigliere di II classe, coeff. 271 / Consigliere di III classe, coeff. 229 | 32 |
| | N. 50 |

RUOLO DELLA CARRIERA DI CONCETTO

| Qualifica | N. |
|---|---|
| Direttore di ragioneria di I classe, coeff. 500 | 3 |
| Direttore di ragioneria di II classe, coeff. 402 | 6 |
| Primo ragioniere, coeff. 325 | 9 |
| Ragioniere, coeff. 271 | 10 |
| Ragioniere aggiunto, coeff. 229 / Vice ragioniere, coeff. 202 | 12 |
| | N. 40 |

RUOLO DELLA CARRIERA ESECUTIVA

| Qualifica | N. |
|---|---|
| Archivista capo, coeff. 271 | 9 |
| Primo archivista, coeff. 229 | 13 |
| Archivista, coeff. 202 | 18 |
| Applicato, coeff. 180 / Applicato aggiunto, coeff. 157 | 32 |
| | N. 72 |

RUOLO DEL PERSONALE AUSILIARIO

| | |
|---|---|
| Commesso, coeff. 173 . . . . . . . . . | N. 5 |
| Usciere capo, coeff. 159 . . . . . . . . . | » 9 |
| Usciere, coeff. 151 . . . . . . . . . } | » 18 |
| Inserviente, coeff. 142 . . . . . . . . . } | |
| | N. 32 |
| Totale generale . . . | N. 194 |

ALLEGATO *B*

**Tabella organica degli uffici di segreteria delle Commissioni provinciali di controllo**

| RUOLI | Palermo | Messina | Catania | Agrigento | Caltaniss. | Enna | Ragusa | Trapani | Siracusa | Totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Carriera direttiva*: | | | | | | | | | | |
| Direttore di segr. di I classe . . . . . | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Direttore di segr. di II classe . . . . . | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Direttore di sezione . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Consigl. di I, II e III classe. . . . . . . | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 32 |
| Totali | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 50 |
| *Carriera di concetto*: | | | | | | | | | | |
| Direttore di rag. di I classe . . . . . | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 3 |
| Direttore di rag. di II classe . . . . | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| Primo ragioniere . . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Ragioniere . . . . | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Ragioniere aggiunto e v. ragioniere . . . | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Totali | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 |
| *Carriera esecutiva*: | | | | | | | | | | |
| Archivista capo . . . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Primo archivista . . | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| Applicato. . . . . . | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| Applicato e applicato aggiunto . . . . . | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 32 |
| Totali | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 72 |
| *Carriera del personale ausiliario*: | | | | | | | | | | |
| Commesso. . . . . . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | 5 |
| Usciere capo . . . . | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Usciere e inserviente . | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 |
| Totali | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 |
| Totali generali | 28 | 29 | 27 | 21 | 21 | 17 | 16 | 19 | 16 | 194 |

ALLEGATO *C*

**Tabella del trattamento economico del personale delle Commissioni provinciali di controllo**

| Coefficiente | | Stipendio annuo lordo |
|---|---|---|
| Coefficiente 670 | - | 2.370.000 |
| » 500 | - » » » | 1.824.000 |
| » 402 | - » » » | 1.506.000 |
| » 325 | - » » » | 1.251.000 |
| » 271 | - » » » | 1.053 000 |
| » 229 | - » » » | 903.000 |
| » 202 | - » » » | 786.000 |
| » 180 | - » » » | 720.000 |
| » 173 | - » » » | 699.000 |
| » 159 | - » » » | 657.000 |
| » 157 | - » » » | 651.000 |
| » 151 | - » » » | 633.000 |
| » 142 | - » » » | 606.000 |

LEGGE 18 luglio 1961, n. **15**.

**Provvidenze per il finanziamento dei mutui alle cooperative edilizie tra dipendenti dell'Amministrazione regionale.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 36 *del* 19 *luglio* 1961)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità indicate nella legge 20 marzo 1959, n. 8, il fondo di rotazione istituito dall'art. 35 della legge 2 aprile 1955, n. 24, è aumentato di lire 280 milioni.

La spesa occorrente è prelevata per l'esercizio finanziario 1961-62 dal cap. 47 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

Negli esercizi dal 1962-63 al 1995-96 la somma che annualmente sarà iscritta in bilancio è data dai termini di una progressione aritmetica decrescente di ragione 8.000.000 il cui termine relativo all'esercizio 1962-63 è di lire 272 milioni.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 luglio 1961.

CORALLO

D'ANTONI

LEGGE 18 agosto 1961, n. **16**.

**Istituzione degli uffici periferici dell'Amministrazione regionale delle finanze e del demanio.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 44 *del* 18 *agosto* 1961)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono istituiti gli uffici periferici dell'Amministrazione regionale delle finanze e del demanio, con sedi e circoscrizioni territoriali corrispondenti a quelle degli analoghi uffici finanziari dello Stato, per l'espletamento dei servizi periferici di competenza della anzidetta Amministrazione regionale. Con successiva legge saranno specificate le attribuzioni dei singoli uffici e ne sarà stabilito l'ordinamento.

Per la prima organizzazione dei predetti uffici sono istituiti i ruoli periferici di cui all'annessa tabella *A*. La consistenza numerica del personale da assegnare a ciascuna sede è stabilita nell'allegata tabella *B*.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli anzidetti sono disciplinati dalle disposizioni concernenti il personale dalle corrispondenti carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario dell'Amministrazione dello Stato. Gli stipendi base sono quelli indicati nell'annessa tabella *C*. Il trattamento di previdenza, di assistenza e di quiescenza è regolato dalle disposizioni concernenti i dipendenti dall'Amministrazione regionale.

Art. 2.

Nella prima applicazione delle presenti norme, tutti i posti dei ruoli organici di cui all'annessa tabella *A* sono conferiti mediante concorsi riservati al personale previsto dalla legge 12 settembre 1960, n. 40, prescindendo dai limiti massimi di età.

Tali concorsi sono banditi per le qualifiche iniziali delle carriere di concetto, esecutiva e del personale ausiliario.

Le prove di esame consistono:

*per la carriera di concetto*: in una prova scritta ed una orale aventi per oggetto elementi di diritto amministrativo, finanziario e regionale;

*per la carriera esecutiva*: in una prova pratica di dattilografia sotto dettatura ed una orale avente per oggetto nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria con particolare riferimento a quella della Regione siciliana e sull'ordinamento, attribuzione e funzionamento degli archivi;

*per la carriera del personale ausiliario*: in una prova di scrittura sotto dettatura di un brano in lingua italiana.

Per gli altri requisiti di ammissione, per la composizione delle Commissioni esaminatrici e per quanto attiene allo svolgimento dei concorsi di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e relativo regolamento di esecuzione 3 maggio 1957, n. 686. Per quanto riguarda il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso per la carriera di concetto si osserva il primo comma dell'art. 173 del citato testo unico.

A parità di merito è titolo di preferenza la maggiore anzianità di servizio alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

Le prove di esame dei suddetti concorsi devono svolgersi in giorni diversi onde consentire la partecipazione dello stesso candidato a più concorsi.

Art. 3.

I concorrenti che non risultino vincitori del concorso, ma che siano dichiarati idonei, sono collocati in soprannumero nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici delle rispettive carriere.

Essi sono immessi, secondo l'ordine di graduatoria, negli organici previsti per le predette qualifiche al verificarsi di vacanze nei posti di ruolo ad esse corrispondenti.

Art. 4.

I concorrenti non idonei cessano dal servizio al termine del mese successivo a quello in cui è comunicata la mancata ammissione agli esami orali o pubblicata la graduatoria del concorso.

Agli stessi è corrisposta una indennità pari ad una mensilità della retribuzione goduta per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi.

Qualora un candidato partecipi a più concorsi, le disposizioni dei commi precedenti si applicano in relazione all'ultimo concorso.

Art. 5.

I concorsi previsti dal precedente articolo 2 sono banditi entro due mesi ed espletati entro dieci mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

L'Amministrazione regionale continua ad avvalersi, non oltre il suddetto termine di dieci mesi, del personale assunto entro la data del 7 giugno 1960, prevista dall'art. 1 della legge 12 settembre 1960, n. 40, nell'ambito dell'annessa tabella *B*. Tale personale fruirà del trattamento economico ed assistenziale stabilito nell'articolo 2 della stessa legge.

Art. 7.

Fino a quando gli uffici istituiti con la presente legge non entreranno in funzione ai sensi delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 1, il personale di cui agli articoli precedenti può essere con provvedimento dell'Assessore per le finanze ed il demanio, temporaneamente destinato nella stessa sede, a prestare servizio presso uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, su richiesta della medesima. Esso potrà inoltre essere inviato a frequentare corsi di formazione da istituirsi ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

Sono vietati i distacchi e comandi del personale del ruolo periferico dell'Amministrazione regionale delle finanze e del demanio presso altri uffici centrali o periferici.

Art. 8.

Alla spesa di L. 752.000.000, necessaria per l'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte mediante prelievo del cap. 47 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio 1961-62.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dal 1° luglio 1961.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 18 agosto 1961

CORALLO

D'ANTONI

TABELLA *A*

**Ruoli organici periferici dell'Amministrazione regionale delle finanze e del demanio**

| Carriera di concetto | | Carriera esecutiva | | Carriera personale ausiliario | | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualif. | Posti | Qualif. | Posti | Qualif. | Posti | |
| 202 | | 157 | | 142 | | Carriera di concetto numero 250 |
| 229 | 130 | 180 | 350 | 151 | | |
| 271 | | 202 | | 159 | 80 | Carriera esecutiva numero 550 |
| 325 | 60 | 271 | 130 | 173 | | |
| 402 | 40 | 325 | 70 | 180 | 20 | Carriera personale ausiliario n. 100 |
| 500 | 20 | | | | | Totale numero 900 |
| *Totale* | 250 | *Totale* | 550 | *Totale* | 100 | |

TABELLA *B*

**Uffici periferici dell'Amministrazione regionale delle finanze e del demanio**

Unità di personale da destinare agli uffici

| Carriera di concetto | Carriera esecutiva | Carriera del personale ausiliario |
|---|---|---|
| Uffici con sedi negli attuali capoluoghi delle province regionali: | Uffici con sedi negli attuali capoluoghi delle province regionali: | Uffici con sedi negli attuali capoluoghi delle province regionali: |
| Minimo . . 5 | Minimo . . 10 | Minimo . . 2 |
| Massimo . 20 | Massimo . 30 | Massimo . 5 |
| Altri uffici: | Altri uffici: | Altri uffici: |
| Minimo . . 2 | Minimo . . 3 | Minimo . . 1 |
| Massimo . 5 | Massimo . 10 | Massimo . 2 |

TABELLA *C*

**Trattamento economico del personale dei ruoli periferici dell'Amministrazione regionale delle finanze e del demanio**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficiente | 500 - | Stipendio | annuo | lordo | L. | 1.824.000 |
| » | 402 - | » | » | » | » | 1.506.000 |
| » | 325 - | » | » | » | » | 1.251.000 |
| » | 271 - | » | » | » | » | 1.053.000 |
| » | 229 - | » | » | » | » | 903.000 |
| » | 202 - | » | » | » | » | 786.000 |
| » | 180 - | » | » | » | » | 720.000 |
| » | 173 - | » | » | » | » | 699.000 |
| » | 159 - | » | » | » | » | 657.000 |
| » | 157 - | » | » | » | » | 651.000 |
| » | 151 - | » | » | » | » | 633.000 |
| » | 142 - | » | » | » | » | 606.000 |

CORALLO

D'ANTONI

DECRETO PRESIDENZIALE 31 luglio 1961, n. 3.

**Statuto-regolamento e pianta organica della Scuola professionale femminile e di magistero professionale per la donna, istituita in Catania con legge 1° agosto 1953, n. 43.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 56 *del* 14 *ottobre* 1961)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 1° agosto 1953, n. 43, con la quale è stata istituita in Catania una Scuola professionale femminile e di magistero per la donna;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Considerato che in esecuzione dell'art. 1 della citata legge regionale 1° agosto 1953, n. 43, è necessario provvedere alla emanazione dello statuto e della pianta organica dell'anzidetta scuola;

Sentito il Consiglio di giustizia amministrativa che si è espresso con i pareri n. 197 del 2 luglio 1954, n. 271 del 27 ottobre 1954 e n. 294 del 19 ottobre 1960;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 1961;

Su proposta dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La Scuola professionale femminile e di magistero professionale per la donna, con sede in Catania, provvede a due ordini di insegnamento: uno, triennale, contraddistinto come « Scuola professionale femminile », l'altro, biennale, indicato come « Scuola di magistero professionale per la donna », distinto in due sezioni, una per la preparazione all'insegnamento dell'economia domestica, l'altra per la preparazione all'insegnamento dei lavori femminili.

Al termine del corso triennale si consegue, previo esame, il relativo diploma di licenza che dà accesso alla Scuola di magistero professionale per la donna.

Al termine del corso biennale, previo esame di abilitazione, si consegue il diploma di maestra di economia domestica o di lavori femminili.

Art. 2.

L'iscrizione alle varie classi delle due scuole e l'ammissione agli esami hanno luogo in base agli stessi titoli e requisiti previsti per le corrispondenti scuole di Stato.

Art. 3.

Per l'ordinamento didattico, i programmi, gli orari ed i regolamenti si applicano le norme che regolano le corrispondenti scuole di Stato.

Sono, altresì, aggiunte nozioni di storia delle tradizioni popolari siciliane e di geografia economica, secondo i programmi predisposti dall'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

Art. 4.

Presso la Scuola, previa autorizzazione dell'Assessorato della pubblica istruzione, possono essere istituiti liberi corsi speciali, diurni o serali.

Il programma e le norme generali per il funzionamento di tali corsi sono adottati con apposito regolamento interno da approvarsi dall'Assessore per la pubblica istruzione.

Art. 5.

Le tasse scolastiche sono eguali a quelle previste per le scuole statali dello stesso tipo.

I contributi di laboratorio, su proposta della direttrice, sono fissati di anno in anno dal Consiglio di amministrazione, che sottopone all'approvazione dell'Assessorato della pubblica istruzione la relativa deliberazione.

Sia le tasse che i contributi sono versati all'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per conto della Scuola.

Art. 6.

La Scuola dispone di laboratori opportunamente attrezzati per le esercitazioni pratiche.

La direttrice, compatibilmente con le esigenze dell'insegnamento, può disporre che, a cura e sotto la responsabilità del personale addetto ai laboratori, siano espletati dalle alunne, per conto di terzi, lavori di interesse didattico.

Le tariffe per tali prestazioni sono stabilite annualmente dal Consiglio di amministrazione con deliberazione da approvarsi dall'Assessorato della pubblica istruzione.

Gli utili dei lavori eseguiti per conto di terzi e quelli della eventuale vendita degli oggetti prodotti dalle alunne durante le esercitazioni didattiche sono versati in apposito capitolo del bilancio della Scuola.

Art. 7.

Per le spese relative al funzionamento della Scuola si provvede in conformità agli articoli 5 e 6 della legge istitutiva.

Art. 8.

La Scuola ha una « Cassa scolastica » istituita in applicazione degli articoli 102, 103, 104 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965.

Art. 9.

Organi della Scuola sono:

*a*) il Consiglio di amministrazione;

*b*) la direttrice della Scuola;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto dell'Assessore per la pubblica istruzione, rimane in carica tre anni ed è costituito:

*a*) di un rappresentante dell'Assessorato della pubblica istruzione, che lo presiede;

*b*) di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Catania;

*c*) di un rappresentante del comune di Catania;

*d*) della direttrice della Scuola, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario;

*e*) di un rappresentante del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica di Catania.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione, all'atto della ricostituzione, può subire variazioni nel numero dei componenti, che può essere elevato fino a nove, allo scopo di consentire la rappresentanza delle persone e degli enti che contribuiscano in via ordinaria al mantenimento della Scuola, in misura non inferiore ad 1/20 delle spese annuali di gestione.

I posti di cui al comma precedente sono riservati a coloro che eroghino contributi ordinari nella misura più elevata.

Art. 12.

Al Consiglio di amministrazione spettano l'amministrazione e la gestione finanziaria e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto-regolamento, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale.

L'Assessore per la pubblica istruzione può sciogliere per gravi irregolarità o deficienze tecniche il Consiglio di amministrazione, affidandone le funzioni ad un commissario straordinario.

Il commissario resta in carica per un periodo massimo di sei mesi.

Art. 13.

La direttrice sovrintende all'andamento didattico e disciplinare della Scuola ed esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 14.

Il Collegio dei professori assiste la direttrice nella compilazione del regolamento interno, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui la direttrice ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 15.

Un segretario economo attende all'espletamento di tutte le mansioni proprie della segreteria e del servizio di economato. Egli provvede al pagamento delle minute spese su apposite anticipazioni la cui misura non può superare il limite massimo di L. 25.000.

Ogni ulteriore accreditamento presuppone la presentazione del rendiconto delle spese relative a quello precedente.

Art. 16.

Il bilancio preventivo con gli allegati prescritti è sottoposto all'approvazione dell'Assessorato della pubblica istruzione.

Il conto consuntivo, regolarmente compilato in duplice copia con tutti i documenti giustificativi delle entrate e delle spese, deve essere trasmesso, per l'esame e l'approvazione, all'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1° gennaio di ogni anno ed ha termine il 31 dicembre dello stesso anno.

Art. 17.

La scelta dell'Istituto di credito di diritto pubblico a cui si intende affidare il servizio di cassa e custodia dei valori spetta al Consiglio di amministrazione.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente.

I pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento del presidente del Consiglio di amministrazione controfirmati dal segretario economo.

Art. 18.

Il ruolo organico del personale direttivo, insegnante, amministrativo e di servizio è stabilito dalle annesse tab. *A* e *B*.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire l'insegnamento nei limiti dell'orario d'obbligo.

Il personale tecnico, oltre ad impartire l'insegnamento, è tenuto a organizzare i laboratori per lo svolgimento delle lezioni e ad eseguire lavori per i quali non sia sufficiente la preparazione delle allieve.

Art. 19.

Sino a quando non sarà stato provveduto alla nomina di personale di ruolo, il funzionamento delle scuole sarà assicurato con personale assunto con incarico annuale e mantenuto in servizio in applicazione di particolari norme vigenti per le scuole dello stesso tipo.

Art. 20.

Le retribuzioni al personale sono equiparate a quelle godute nelle scuole statali.

Art. 21.

Per la disciplina generale della Scuola e per quella particolare degli alunni sarà provveduto con apposito regolamento interno da approvarsi dal Consiglio di amministrazione, su proposta formulata dalla direttrice.

Art. 22.

La Scuola alla fine dell'anno effettua una mostra dei lavori prodotti dalle alunne; essa può partecipare a qualsiasi manifestazione artigiana, previa autorizzazione dell'Assessorato della pubblica istruzione, su proposta della direttrice.

Art. 23.

La Scuola organizza, incrementa e cura le seguenti istituzioni:

*a*) un campionario dei migliori prodotti eseguiti;

*b*) una biblioteca di opere delle diverse branche della cultura e dell'arte, per dare alle alunne la possibilità di formarsi una buona cultura professionale.

Art. 24.

Tutti i beni, consistenti in macchine, utensili, mobilio, suppellettili ed arredamento — donati alla nuova istituzione dal proprietario gestore della precedente scuola privata — fanno parte del patrimonio della scuola e devono risultare da appositi registri per il carico dei beni della medesima, firmati dalla direttrice e tenuti sotto la sua responsabilità.

Art. 25

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni concernenti le Scuole di Stato di pari grado ed indirizzo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 31 luglio 1961.

CORALLO

CARNAZZA

*Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 27 settembre 1961. Reg. n. 1, foglio n. 25.*

TABELLA *A*

**Tabella organica della Scuola professionale femminile di Catania**

| Numero d'ordine | Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | N. posti di ruolo | Coefficiente | N. posti di incar. | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Direzione . . . . . | — | — | — | La direzione è tenuta dal preside della Scuola di magistero professionale per la donna |
| 2 | Religione . . . . . | — | 271 | 1 | In tutte le classi |
| 3 | Italiano, storia e geografia | 1 | 229 | 1 | Italiano (1ª, 2ª e 3ª); Storia (1ª e 2ª); Geografia (1ª cl.) |
| 4 | Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia | 1 | 229 | 1 | Matematica e scienze naturali nelle prime due classi. Nozioni di contabilità e merceologia in tutte le classi |
| 5 | Disegno e nozioni di storia dell'arte | 1 | 229 | 1 | Disegno (1ª, 2ª e 3ª); Storia dell'arte (2ª e 3ª) |
| 6 | Economia domestica ed esercitazioni, nozioni d'igiene | 1 | 229 | 1 | Economia domestica ed esercitazioni in tutte le classi; Igiene in 3ª classe |
| 7 | Lingua straniera . . | 1 | 229 | — | Francese in tutte le classi con obbligo di completamento di orario al Magistero |
| 8 | Educazione fisica . . | — | 229 | 1 | In tutte le classi con l'obbligo di completamento di orario al Magistero |
| | *Materie di laboratorio* | | | | |
| 9 | Lavori donneschi, esercitazioni di biancheria | 1 | 202 | — | Lavori donneschi ed esercitazioni biancheria (1ª, 2ª, 3ª) |
| 10 | Lavori donneschi, esercitazioni di sartoria | — | 202 | 1 | Lavori donneschi ed esercitazioni sartoria (1ª, 2ª e 3ª) |
| 11 | Lavori donneschi, esercitazioni di ricamo e maglieria | — | 202 | 1 | Lavori donneschi ed esercitazioni ricamo e maglieria (1ª, 2ª e 3ª) |
| 12 | Lavori donneschi, esercitazioni di trine e merletti | — | 202 | 1 | Lavori donneschi ed esercitazioni trine e merletti (1ª, 2ª e 3ª) |
| 13 | Segretario . . . . . | 1 | 202 | — | . . . . . . . . . . . |
| 14 | Bidelli . . . . . . | 1 | 151 | 1 | . . . . . . . . . . . |

*N.B.* — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, *l'Assessore per la pubblica istruzione*
CARNAZZA

TABELLA *B*

**Tabella organica della Scuola di magistero professionale per la donna di Catania**

| Numero d'ordine | Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico | N. posti di ruolo | Coefficiente | N. posti di incar. | Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Presidenza . . | 1 | 500 | — | . . . . . . . . . . |
| 2 | Religione . | — | 271 | 1 | Religione (1ª e 2ª classe) |
| 3 | Italiano storia e geografia | 1 | 271 | 1 | Italiano e Storia (1ª e 2ª cl.); Geografia (1ª classe) |
| 4 | Economia domestica ed igiene (spec. Economia domestica) | 1 | 271 | 1 | Economia ed Igiene (1ª e 2ª classe) |
| 5 | Economia domestica ed igiene (spec. Lavori) | — | 271 | 1 | Economia ed Igiene (1ª e 2ª classe) |
| 6 | Pedagogia . | 1 | 271 | — | In tutte le classi |
| 7 | Lingua straniera . . | — | — | — | (Vedi Scuola professionale) |
| 8 | Disegno e storia dell'arte | — | 271 | 1 | In tutte le classi |
| 9 | Scienze naturali, merceologia, nozioni di agraria | 1 | 271 | — | (1ª e 2ª cl. spec. Economia) |
| 10 | Scienze naturali, merceologia, nozioni di agraria | — | 271 | 1 | (1ª e 2ª cl. spec. Lavori) |
| 11 | Educazione fisica . | — | 202 | — | (Vedi Scuola professionale) |
| 12 | Esercitazioni economia domestica | 1 | 202 | — | Esercitazioni Economia domestica (1ª e 2ª cl. spec. Economia domestica) |
| 13 | Lavori femminili . | — | 202 | 1 | Lavori femminili (1ª e 2ª cl., spec. Economia domestica) |
| 14 | Lavori femminili ed esercitazioni biancheria | — | 202 | 1 | Lavori femminili (1ª e 2ª cl., spec. Lavori) |
| 15 | Lavori femminili ed esercitazioni sartoria | — | 202 | 1 | Lavori femminili ed esercitazioni (1ª e 2ª classe spec. Lavori) |
| 16 | Lavori femminili ed esercitazioni ricamo, maglieria, rammendo | — | 202 | 1 | Lavori femminili (1ª e 2ª cl., spec. Lavori) |
| 17 | Lavori femminili ed esercitazioni di trine e merletti | — | 202 | 1 | Lavori femminili (1ª e 2ª cl., spec. Lavori) |
| 18 | Segretario economo . | — | 202 | 1 | . . . . . . . . . . |
| 19 | Applicato di segreteria e Sovrintendente alla disciplina delle alunne | 1 | 157 | — | L'applicato di segreteria disimpegnerà le mansioni di magazziniere |
| 20 | Bidelli . . . . . . | — | 151 | 1 | . . . . . . . . . . |

*N.B.* — I titolari sono tenuti a completare l'orario fino ad un minimo di 18 ore settimanali in eventuali classi collaterali, con diritto a compenso per le ore eccedenti le 18.

Visto, *l'Assessore per la pubblica istruzione*
CARNAZZA

## DECRETO PRESIDENZIALE 1° agosto 1961, n. 4.

**Regolamento e pianta organica della Scuola d'arte di Grammichele.**

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 56 del 14 ottobre* 1961)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 27 novembre 1954, n. 42, concernente l'istituzione in Grammichele di una Scuola d'arte per la lavorazione del legno e della ceramica e per lo studio del disegno e delle arti figurative;

Considerato che, in esecuzione dell'art. 6 della predetta legge, occorre provvedere alla emanazione del regolamento e della pianta organica della scuola;

Udito il parere del Consiglio di giustizia amministrativa che si ritiene di dovere parzialmente disattendere, al fine di uniformare la durata del corso degli studi della Scuola ed il passaggio da una classe all'altra al più recente indirizzo delle scuole di Stato del medesimo tipo;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 12 agosto 1960 e del 12 luglio 1961;

Su proposta dell'Assessore per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

La Scuola d'arte di Grammichele, istituita con la legge del 27 novembre 1954, n 42, ha lo scopo di educare, tecnicamente ed artisticamente, coloro che si avviano alle professioni di artigiano nelle officine e nelle industrie che hanno attinenza con l'arte.

Essa ha tre sezioni: una per la lavorazione del legno, una per la ceramica e una per le arti figurative.

Art. 2.

La sezione per la lavorazione del legno ha:

*a*) il corso dell'arte del mobile e degli infissi;

*b*) il corso dell'arte dell'intaglio e dell'intarsio del legno.

La sezione della ceramica ha:

*a*) il corso della decorazione della ceramica:

*b*) il corso per tornitori, stampatori e formatori.

La sezione delle arti figurative ha:

*a*) il corso di pittura decorativa;

*b*) il corso di cartellonismo e di scenografia.

Art. 3.

Il corso degli studi è di sei anni: 3 di preparazione e 3 di perfezionamento.

L'alunno dopo il triennio sosterrà gli esami per conseguire il diploma di « artiere » che dà accesso ai corrispondenti corsi superiori degli Istituti d'arte.

Al compimento del 6° anno, a semplice scrutinio e giudizio di una Commissione interna, sarà rilasciato il titolo di « artiere specializzato ».

Art. 4.

Le materie di insegnamento comuni alle tre sezioni sono le seguenti:

Materie culturali:

1) italiano, storia, geografia;
2) matematica, geometria, elementi di contabilità e computisteria;
3) scienze e igiene professionale;
4) elementi di storia dell'arte;
5) religione;
6) organizzazione scientifica del lavoro.

Materie grafiche tecniche:

7) disegno ornamentale;
8) disegno geometrico;
9) disegno professionale;
10) plastica;
11) tecnologia (per le tre sezioni);
12) ginnastica.

Esercitazioni pratiche di laboratorio della 1ª sezione (legno):

1) ebanisteria (mobili e infissi);
2) intaglio e intarsio del legno.

Esercitazioni pratiche di laboratorio della 2ª sezione (ceramica):

1) decorazione su ceramica;

2) foggiatura (alla ruota e al tornio), formatura e stampatura.

Esercitazioni pratiche di laboratorio della 3ª sezione (arti figurative);

1) pittura decorativa (su cavalletti, murale e con mosaico);

2) studio del cartellone e della scenografia.

Art. 5.

Presso la scuola, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, possono essere istituiti liberi corsi serali per l'artigianato locale.

I programmi e le norme generali per il funzionamento di detti corsi sono disposti con apposito regolamento interno approvato con decreto dell'Assessore regionale per la pubblica istruzione.

Art. 6.

Vengono ammessi alla prima classe gli alunni che siano in possesso di licenza elementare o di ammissione alla scuola media, nonchè quelli che, avendo compiuto il decimo anno di età, sostengano presso la scuola apposito esame di ammissione, a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 7.

Alla scuola si applicano, in linea di massima, l'ordinamento didattico, i programmi, gli orari e i regolamenti vigenti per le corrispondenti scuole di Stato.

Le ore di insegnamento per ciascuna materia e quelle per le esercitazioni pratiche sono fissate dal Consiglio di amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

Art. 8.

Le tasse scolastiche sono uguali a quelle delle scuole statali dello stesso tipo.

I contributi di laboratorio sono fissati di anno in anno, su proposta del direttore, dal Consiglio di amministrazione con deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato della pubblica istruzione.

Sia le tasse che i contributi sono versati all'Istituto di credito che effettua il servizio di cassa per conto della scuola.

Gli alunni sono esonerati dal pagamento delle tasse nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e da quelle emanate dal Ministero della pubblica istruzione per le scuole medie ed istituti di istruzione media.

Le tasse ed i contributi vanno a beneficio della scuola, salvo quelli relativi all'insegnamento dell'educazione fisica.

Art. 9.

La scuola è dotata di officine e laboratori attrezzati per le esercitazioni pratiche.

Il direttore della scuola, compatibilmente con le esigenze dell'insegnamento, può disporre che, a cura e sotto la responsabilità del personale addetto alle officine, siano eseguiti dagli alunni, per conto terzi, lavori di interesse didattico.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione stabilisce i compensi dovuti per le eventuali prestazioni delle officine per conto terzi. La relativa delibera deve essere sottoposta all'approvazione dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

Art. 11.

Gli utili dei lavori eseguiti per conto terzi, nonchè quelli della eventuale vendita di oggetti prodotti dagli alunni durante le esercitazioni didattiche, sono versati in apposito capitolo, nella parte delle entrate del bilancio della scuola.

Art. 12.

La scuola, in applicazione degli artt. 102, 103 e 104 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, ha una Cassa scolastica. I fondi della Cassa, previa autorizzazione dell'Assessorato della pubblica istruzione, possono essere anche incrementati con gli utili previsti dall'articolo precedente.

Art. 13.

Ciascun insegnante è tenuto ad impartire l'insegnamento nei limiti dell'orario d'obbligo.

L'orario viene di anno in anno fissato dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore, sentito il parere del Consiglio dei professori, e approvato dall'Assessorato della pubblica istruzione.

Il personale tecnico, oltre ad impartire l'insegnamento, è tenuto, durante l'orario d'obbligo, ad organizzare le officine per lo svolgimento delle lezioni e la esecuzione dei lavori previsti dall'art. 9.

Art. 14.

Sino a quando non sarà provveduto alla nomina in ruolo di personale direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio, il funzionamento della scuola sarà assicurato con personale assunto con incarico annuale.

Art. 15.

Le retribuzioni del personale sono fissate in misura pari a quella goduta dai dipendenti delle scuole d'arte statali.

Art. 16.

L'allegata tabella organica indica le cattedre per le varie materie e gruppi di materie e gli insegnamenti da conferire per i posti di ruolo e per incarico nonchè la qualifica del personale amministrativo, tecnico e di servizio.

Il ruolo organico del personale direttivo, insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio è stabilito dalla predetta tabella.

Art. 17.

Sono organi della scuola:

*a*) il Consiglio di amministrazione;

*b*) il direttore;

*c*) il Collegio dei professori.

Art. 18.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto dell'Assessore per la pubblica istruzione, è costituito da un rappresentante dell'Assessorato della pubblica istruzione, che lo presiede, dal direttore della scuola e da un rappresentante del Comune.

Sono, inoltre, chiamati a farne parte non più di due componenti, scelti fra i rappresentanti degli enti e le persone che maggiormente contribuiscano in via ordinaria al mantenimento della scuola, in misura comunque non inferiore ad 1/20 delle spese annuali di gestione.

Il direttore esercita, altresì, le funzioni di segretario.

I componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 19.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della scuola secondo le vigenti disposizioni che regolano le scuole di Stato ad amministrazione autonoma.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto-regolamento, in rapporto ai particolari bisogni della scuola ed alle esigenze della economia locale, esercita ogni altra funzione secondo le direttive dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione.

L'Assessore per la pubblica istruzione può sciogliere per gravi irregolarità o deficienze tecniche il Consiglio di amministrazione, affidandone le funzioni ad un commissario straordinario.

Il commissario resta in carica per un periodo massimo di sei mesi.

Art. 20.

Il direttore ha il governo didattico disciplinare e amministrativo della scuola nei limiti delle funzioni attribuite ai direttori delle scuole statali dello stesso tipo.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 21.

Il Collegio dei professori assiste il direttore nella compilazione del regolamento interno, nella scelta del materiale didattico e tecnico ed in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore medesimo ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 22.

Il segretario economo attende, secondo le istruzioni del capo di Istituto, al disbrigo di tutte le mansioni proprie della segreteria e del servizio di economato della scuola.

Egli provvede al pagamento delle minute spese su apposita anticipazione la cui misura è fissata ogni anno dal Consiglio di amministrazione. L'anticipazione viene reintegrata al momento del bisogno su presentazione del rendiconto.

Art. 23.

La scelta dell'Istituto di credito di diritto pubblico a cui si intende affidare il servizio di cassa e custodia dei valori, spetta al Consiglio di amministrazione.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente.

I pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento controfirmati dal presidente del Consiglio di amministrazione, dal direttore e dal segretario economo.

Art. 24.

L'esercizio finanziario dell'Istituto comincia col 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Il bilancio preventivo con gli allegati prescritti è esecutivo con l'approvazione da parte dell'Assessorato della pubblica istruzione, dopo esame sulla legalità e sul merito delle spese stanziate

Il conto consuntivo, regolarmente compilato in duplice copia con tutti i documenti giustificativi delle entrate e delle spese, deve essere trasmesso per l'esame e l'approvazione all'Assessorato della pubblica istruzione.

Art. 25.

Per la disciplina generale della scuola e per quella particolare degli alunni sarà provveduto con apposito regolamento interno approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore della scuola.

Art. 26.

La scuola alla fine dell'anno allestisce una mostra dei lavori prodotti dagli allievi. Essa può partecipare a qualsiasi manifestazione artigiana sia italiana che estera, previa autorizzazione dell'Assessorato della pubblica istruzione.

Art. 27.

La scuola organizza e cura:

*a*) un campionario dei migliori lavori eseguiti, per la riproduzione commerciale;

*b*) una biblioteca di opere formative di una buona cultura professionale.

Il funzionamento della biblioteca è regolato da norme interne.

Art. 28.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni concernenti le scuole di Stato di pari grado ed indirizzo.

Art. 29.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 1° agosto 1961.

CORALLO

CARNAZZA

*Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo - addì 27 settembre 1961. Reg. n. 1, foglio n. 24.*

ALLEGATO

**Tabella organica della Scuola d'arte per la lavorazione del legno e della ceramica in Grammichele**

| Numero d'ordine | Presidenza e gruppo materie costituenti cattedre o insegnamenti | N. posti di ruolo | Incarico | Coefficienti in base alla legge 13-3-1958 n. 165 | Classi nelle quali l'insegnamento viene impartito |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Personale direttivo ed insegnante* | | | | |
| 1 | Direzione . . . . . | 1 | — | 450 | Con insegnamento di una materia artistica |
| 2 | Italiano, storia, geografia ed elementi di storia dell'arte | 1 | — | 229 | Italiano, storia, geografia (1ª 2ª e 3ª classe); storia dell'arte (1ª, 2ª e 3ª classe) |
| 3 | Matematica e geometria ed elementi di contabilità e computisteria, scienze, igiene professionale | 1 | — | 229 | |
| 4 | Disegno ornamentale e disegno geometrico | 1 | — | 229 | Classi 1ª, 2ª e 3ª |
| 5 | Disegno professionale e composizione | — | 1 | 229 | Classi 2ª e 3ª |
| 6 | Plastica . . . . . . | — | 1 | 229 | Classi 1ª, 2ª e 3ª |
| 7 | Tecnologia (del legno per la 1ª Sezione e della ceramica per la 2ª Sezione) | — | 1 | 229 | Classi 1ª, 2ª e 3ª |
| 8 | Religione . . . . . | — | 1 | 271 | Classi 1ª, 2ª e 3ª |
| 9 | Educazione fisica . | — | 1 | 229 | Classi 1ª, 2ª e 3ª |
| | *Personale tecnico* | | | | |
| 1 | Insegnante d'arte applicata per la ebanisteria | 1 | — | 202 | Classi 1ª, 2ª e 3ª. Ore 36 |
| 2 | Aiuto di laboratorio per l'intaglio e l'intarsio | — | 1 | 180 | Classi 1ª, 2ª e 3ª. Ore 36 |
| 3 | Insegnante d'arte applicata per la decorazione della ceramica | 1 | — | 202 | Classi 1ª, 2ª e 3ª. Ore 36 |
| 4 | Aiuto di laboratorio per la foggiatura, formatura e stampatura | — | 1 | 180 | Classi 1ª, 2ª e 3ª. Ore 36 |

| Qualifica | Numero posti di ruolo | Coefficiente |
|---|---|---|
| *Personale amministrativo* | | |
| Segretario economo . . . . | 1 | 202 |
| *Personale di servizio* | | |
| Bidelli . . . . . . . . . . | 2 | 151 |

Visto, *l'Assessore per la pubblica istruzione*
CARNAZZA

LEGGE 18 ottobre 1961, n. 17.

**Modifiche della legge 7 febbraio 1957, n. 16, concernente la elezione dei Consigli delle Provincie siciliane.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 57 *del* 18 *ottobre* 1961)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 15 della legge 7 febbraio 1957, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Presso la sede di ogni Provincia possono essere costituiti più uffici elettorali di sezione. Ogni sezione comprende un numero di elettori di regola non superiore a 400 e non inferiore a 200.

La costituzione degli uffici elettorali di sezione e l'assegnazione degli elettori alle liste di sezione sono effettuate con decreto dell'Assessore per l'Amministrazione civile.

L'ufficio elettorale di sezione è composto di un magistrato, che lo presiede, e di 4 cancellieri, con funzioni di scrutatori, nominati dal Presidente della Corte di appello, competente per territorio, nonchè di un segretario, scelto dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali, previste dalla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modifiche, e che non siano candidati.

Lo scrutatore con la qualifica più elevata assume le funzioni di vice presidente ».

Art. 2.

All'art. 17 le parole « fino alle ore 20 » sono sostituite dalle seguenti: « fino alle ore 22 ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Torino, addì 18 ottobre 1961

D'ANGELO

---

LEGGE 21 ottobre 1961, n. 18.

**Integrazione della legge 2 giugno 1961, n. 454.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 60 *del* 28 *ottobre* 1961)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito della Regione siciliana l'agevolazione prevista dal IV comma dell'art. 28 della legge nazionale 2 giugno 1961, n. 454, è estesa a tutti i proprietari coltivatori diretti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 48 della legge predetta e che siano proprietari di terreni il cui complesso abbia un imponibile di reddito dominicale non superiore a L. 5.000, in base alla valutazione catastale del 1939.

Il periodo di esenzione decorre dal 1° gennaio 1962.

Art. 2.

Per godere dei benefici di cui al precedente articolo gli interessati devono produrre entro il 15 dicembre 1961 domanda in carta libera al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette.

Se la domanda è presentata tardivamente, l'esenzione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione.

Gli uffici finanziari competenti per territorio provvedono all'accertamento definitivo dell'esistenza dei requisiti di cui all'art. 1.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 24 ottobre 1961

D'ANGELO

D'ANTONI — FASIO

---

LEGGE 31 ottobre 1961, n. 19.

**Provvidenze in favore dell'allevamento del bestiame in zone montane.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 61 *del* 2 *novembre* 1961)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le annate agrarie 1961-62 e 1962-63 l'Assessore regionale all'agricoltura ed alle foreste è autorizzato a disporre misure di sostegno per l'allevamento del bestiame nei territori dei Comuni dichiarati montani, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991.

Art. 2.

Per i fini previsti dal precedente art. 1 l'Assessore regionale all'agricoltura ed alle foreste autorizza gli Ispettorati forestali ad acquistare e distribuire gratuitamente congrui quantitativi di foraggio ad allevatori singoli e associati.

Con il decreto che assegna ai singoli Ispettorati i limiti di spesa, saranno altresì fissate le direttive per la distribuzione del foraggio.

Art. 3.

L'Assessore regionale all'agricoltura ed alle foreste può altresì autorizzare l'apertura al pascolo bovino ed ovino di terreni soggetti a vincolo forestale, purchè nei boschi di vecchio impianto il taglio sia stato operato da almeno cinque anni ed in quelli di nuovo impianto l'attecchimento delle piantagioni non superino il venti per cento, semprechè non si tratti di rimboschimenti realizzati ed in corso di realizzazione a protezione di grandi invasi o di altre grandi opere pubbliche di bonifica.

Art. 4.

I Comuni montani in cui all'art. 1 della presente legge sono autorizzati all'esecuzione diretta di opere destinate a migliorare la resa dei pascoli dei terreni di loro proprietà.

Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, ai Comuni montani che ne facciano richiesta è concesso un contributo pari a L. 10.000 per ogni ettaro di terreno di proprietà comunale.

Le opere saranno eseguite sotto la vigilanza degli Ispettorati ripartimentali e distrettuali delle fereste, i quali anticiperanno ai Comuni il contributo previsto al comma precedente sulla base, di progetti che saranno approvati dagli Ispettorati stessi.

Per l'esecuzione delle opere saranno preferite le cooperative di lavoratori e sarà utilizzata la mano d'opera dei diretti coltivatori concessionari a qualunque titolo dei terreni comunali stessi.

Art. 5.

L'Assessore regionale all'agricoltura ed alle foreste, in deroga alle vigenti disposizioni, è autorizzato ad eseguire ordini di accreditamento fino all'ammontare di L. 30 milioni a favore dei dipendenti uffici periferici.

Art. 6.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di L. 500 milioni da iscriversi per L. 200 milioni nell'esercizio finanziario 1961-62 e per L. 300 milioni nell'esercizio finanziario 1962-63.

All'onere ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte prelevando la somma dal cap. 47 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio finanziario 1961-62.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 ottobre 1961

D'ANGELO

FASINO

---

LEGGE 16 novembre 1961, n. 20.

**Provvidenze in favore delle zone colpite da eccezionali fenomeni atmosferici.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 63 *del* 18 *novembre* 1961)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In favore di coloro che in qualità di proprietari o conduttori di aziende agricole risultino danneggiati dagli eccezionali fenomeni atmosferici che hanno avuto luogo durante l'autunno 1961 è autorizzata, in linea di intervento provvisorio ad integrazione degli oneri spettanti allo Stato in dipendenza dell'art. 3 lettera *f*) del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 30 luglio 1950, n. 878, e delle altre disposizioni vigenti o di quelle che possano essere successivamente emanate, la concessione di contributi e di agevolazioni creditizie.

Art. 2.

I contributi e le agevolazioni previsti nell'articolo precedente sono concessi, secondo le norme e con le modalità indicate nella legge nazionale 21 luglio 1960, n. 739, per le finalità seguenti:

*a*) ripristino delle piantagioni;

*b*) ricostruzione e riparazione di fabbricati ed altri manufatti rurali;

*c*) ripristino di muri di recinzione e paraterra, di frangiventi e tutori.

Art. 3.

L'Assessore regionale ai lavori pubblici provvede, a mezzo dei Comuni, alla ricostruzione o riparazione delle case distrutte o danneggiate site nei centri urbani colpiti dai predetti fenomeni atmosferici.

All'uopo le somme occorrenti secondo la valutazione degli uffici del Genio civile competenti per territorio saranno accreditate, a norma della legge regionale 2 agosto 1954, n. 33, ai sindaci dei Comuni interessati.

La progettazione, la gestione tecnico - amministrativa e l'esecuzione dei lavori previsti nel presente articolo è demandata ai Comuni sotto l'alta sorveglianza dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici.

Art. 4.

Alla delimitazione delle zone di applicazione delle norme previste negli articoli precedenti provvede, su parere degli Ispettori agrari e degli uffici del Genio civile competenti per territorio, il Presidente della Regione con proprio decreto.

Art. 5.

Per far fronte alle esigenze di cui alla presente legge è autorizzata per l'esercizio in corso la spesa di L. 350 milioni che sarà ripartita fra le singole finalità con decreto dell'Assessore per il bilancio, previa delibera della Giunta regionale.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio prelevando i fondi occorrenti dal cap. 47 dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 16 novembre 1961

D'ANGELO

FASINO — LENTINI

---

LEGGE 27 novembre 1961, n. 21.

**Provvedimenti a favore delle attività liriche, concertistiche e drammatiche.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 64 *del* 27 *novembre* 1961)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere, incoraggiare e sostenere le attività liriche, concertistiche e drammatiche, l'Amministrazione regionale del turismo, dello spettacolo e dello sport è autorizzata, nell'esercizio 1961-62, a concedere contributi a favore di enti pubblici o privati, che svolgano la loro attività nel settore anzidetto.

Art. 2.

Il contributo viene corrisposto a seguito della presentazione del rendiconto documentato delle spese sostenute.

L'Assessore per il turismo e lo spettacolo è tuttavia autorizzato, una volta concesso il contributo, a disporne anticipatamente il pagamento, sino ad un massimo del 30 %, sulla base dei preventivi di spesa deliberati dai Consigli di amministrazione degli enti beneficiari ed approvati dallo stesso Assessore.

Art. 3.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire ottanta milioni di cui venti milioni riservate alle attività drammatiche.

A tale onere si fa fronte mediante prelevamento dal fondo iscritto al capitolo n. 47 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 novembre 1961

D'ANGELO

DI NAPOLI

---

LEGGE 27 novembre 1961, n. 22.

**Proroga delle agevolazioni fiscali per le nuove costruzioni edilizie stabilite con la legge 18 ottobre 1954, n. 37.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 64 *del* 27 *novembre* 1961)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

ARTICOLO UNICO

Il termine di efficacia delle disposizioni della legge 18 ottobre 1954, n. 37, di cui all'art. 1 della stessa legge e successive modifiche, è prorogato al 31 dicembre 1965.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 novembre 1961

D'ANGELO

D'ANTONI

LEGGE 27 novembre 1961, n. 23.

**Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.**

(*Pubblicata nel Supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 64 *del 27 novembre* 1961)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella *A*).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2.

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, ciascuno per i rami di Amministrazione cui è preposto o destinato, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella *B*).

Art. 3.

Agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

L'iscrizione delle somme occorrenti ai capitoli indicati nell'elenco di cui al comma precedente, è disposta con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio.

Art. 4.

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi nn. 2 e 3, annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 2, il decreto con il quale si dispone l'iscrizione di somme è emanato dal Presidente della Regione, su proposta dello Assessore regionale per il bilancio, sentita la Giunta regionale.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale si dispone l'iscrizione di somme è emanato dall'Assessore regionale per il bilancio.

Art. 5.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato, in dipendenza di spese autorizzate con leggi regionali, a ripartire, con propri decreti, tra i capitoli dello stato di previsione della spesa, i fondi iscritti al capitolo n. 47 della rubrica « Bilancio ».

Per gli effetti del comma precedente, l'Assessore regionale per il bilancio è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli ed a ripartire anche fra questi i fondi iscritti al predetto capitolo n. 47.

Art. 6.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato ad iscrivere con propri decreti al capitolo n. 48 dello stato di previsione della spesa le somme che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste verserà al capitolo n. 147 dello stato di previsione dell'entrata della Regione, in applicazione dell'art. 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

L'Assessore regionale per il bilancio è altresì autorizzato a ripartire con propri decreti le somme iscritte al predetto capitolo n. 48, istituendo nuovi capitoli, in relazione alla specifica destinazione che alle somme versate sarà data dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 7.

Per l'anno finanziario 1961-62 le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, si applicano solamente per lo stanziamento del capitolo n. 51 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge e quelle contenute nel primo e nell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale stessa si applicano unicamente per lo stanziamento del capitolo n. 52 del predetto stato di previsione della spesa.

Art. 8.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato a contrarre prestiti per il complessivo importo di milioni 20.600 necessari per assicurare la compertura finanziaria delle spese risultanti dallo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 9.

Per l'anno finanziario 1961-62 le somme che si iscrivono in dipendenza di speciali disposizioni legislative sono fissate nell'importo autorizzato con lo stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo, giusta l'allegato n. 1 alla presente legge.

Art. 10.

E' autorizzata la spesa di L. 6.300.000, per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento per l'anno 1962 che si iscrive al capitolo n. 707 (rubrica « Demanio ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 11.

E' autorizzata la spesa di L. 31.750.000 per contributo a pareggio dei bilanci delle aziende speciali delle zone industriali per l'anno finanziario 1961-62, che si inscrive al capitolo n. 708 (*rubrica « Demanio »*) dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, destinata quanto a L. 18.000.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Catania, quanto a L. 9.000.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Palermo, quanto a L. 2.700.000 alla Azienda speciale della zona industriale di Caltanissetta, quanto a L. 800.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Ragusa e quanto a L. 1.550.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Porto Empedocle.

Art. 12.

E' autorizzata la spesa di L. 846.150.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle Foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 1961-62, che si inscrive al capitolo n. 713 (rubrica « Foreste, rimboschimenti ed economia montana ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 13.

In esecuzione della legge regionale 8 agosto 1960, n. 36, è autorizzata per l'anno finanziario 1961-62 la spesa di lire 1.500.000.000 in conto del conferimento della Regione al capitale dell'Azienda Asfalti Siciliani (Az.A.Si), di cui alla legge regionale medesima, che si inscrive al capitolo n. 780 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica « Industria e commercio »).

Art. 14.

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato per l'esercizio 1961-62 per le finalità della legge stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di L. 500 milioni.

Art. 15.

Ai sensi del terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 5 febbraio 1956, *n.* 9, è autorizzata per lo esercizio 1961-62 per le finalità dell'art. 2 della legge stessa la spesa di L. 500.000.000.

Art. 16.

La spesa autorizzata per l'anno finanziario 1961-62 in lire 550.000.000 per le finalità di cui al capitolo n. 826 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica « Lavoro, *cooperazione e* previdenza sociale »), è destinata:

*a*) quanto a L. 70.000.000 per le finalità del titolo II del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

*b*) quanto a L. 60.000.000 per cantieri-scuola per la costruzione e la sistemazione di strade vicinali di interesse agricolo soggette ad uso pubblico, nonchè per le finalità del titolo III del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, per lavoratori disoccupati, sempre che le opere di rimboschimento ricadano su terreni appartenenti al demanio regionale o a quello di altri Enti pubblici. I provvedimenti di approvazione dei cantieri-scuola sono regolati dalle norme di cui agli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

c) quanto a L. 420.000.000 per gli altri cantieri-scuola di lavoro ai termini del decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1951, n. 31. I provvedimenti di approvazione dei cantieri-scuola sono adottati dallo Assessore regionale per il lavoro, la cooperazione e la previdenza sociale di concerto con quello per i lavori pubblici.

Art. 17.

Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata per l'anno finanziario 1961-62, la spesa di L. 650 milioni, che si inscrive al capitolo n. 829 (rubrica « Lavoro, cooperazione e previdenza sociale ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Le somme iscritte nel capitolo predetto sono versate al « Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati » e sono utilizzate, per le finalità di cui al comma precedente, con l'osservanza delle seguenti modalità:

*a*) la emanazione del decreto di concessione del finanziamento da adottarsi dall'Assessore regionale per il lavoro, la cooperazione e la previdenza sociale di concerto con quello per i lavori pubblici è subordinata alla presentazione della lettera ministeriale di autorizzazione del cantiere del progetto relativo alle opere autorizzate, del calcolo analitico dei materiali occorrenti e di un elenco riepilogativo dei materiali stessi;

*b*) il pagamento del finanziamento accordato è autorizzato per il 50% con lo stesso decreto di concessione del finanziamento e per il rimanente importo ad avvenuta presentazione della documentazione della spesa sostenuta e della relazione tecnica finale delle opere eseguite, redatta dall'Ufficio tecnico vigilatore. Detta relazione dovrà specificare l'ammontare dei materiali effettivamente impiegati e la rispondenza degli stessi a quelli previsti in perizia, sia per quantità che per qualità, nonchè la rispondenza delle opere realizzate a quelle autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 18.

E' autorizzata la spesa di L. 5.000.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma turistico-alberghiera per l'anno 1962, che si inscrive al capitolo n. 892 (rubrica « Turismo, spettacolo e sport ») dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 19.

La Giunta regionale determina le direttive di massima da osservare in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. del bilancio del fondo di solidarietà nazionale e dei bilanci delle aziende autonome, formulando sulla base del rapporto di popolazione i criteri di priorità degli interventi delle singole opere o categorie di opere nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre Amministrazioni.

Art. 20.

Per i capp. numeri 641, 711, 737 e 786 il pagamento delle spese di progettazione è effettuato dopo che la opera progettata sia stata finanziata ed il relativo decreto di finanziamento sia stato registrato.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, i progettisti devono firmare una dichiarazione dalla quale risulta che essi hanno conoscenza di queste disposizioni di legge.

Art. 21.

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 22.

E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Art. 23.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca per l'anno 1962, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 3.

Art. 24.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale per l'anno 1962, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 4.

Art. 25.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme della Valle dei Templi di Agrigento per l'anno 1962, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 5.

Art. 26.

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma turistico alberghiera per l'anno 1962, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 6.

All'Azienda autonoma turistico-alberghiera si applicano le norme dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60.

Art. 27.

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato, fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari concernenti l'amministrazione dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca, di quelle di Acireale ed Agrigento e di quella turistico alberghiera, ad apportare con propri decreti variazioni compensative agli stati di previsione delle Aziende medesime.

Art. 28.

I residui risultanti al 1° luglio 1961 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1961-62, soppressi nel corso dell'anno finanziario in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 29.

E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1961 al 30 giugno 1962.

RIEPILOGO

| | | |
|---|---|---|
| *Entrate e spese effettive* | | |
| Entrata . . . . . . . . . | L. | 81.984.282.000 |
| Spesa . . . . . . . . . . | » | 99.300.948.000 |
| Differenza . . . . | L. | — 17.316.666.000 |
| *Movimento di capitali* | | |
| Entrata . . . . . . . . . | L. | 20.600.000.000 |
| Spesa . . . . . . . . . . | » | 3.283.334.000 |
| Differenza . . . . | L. | + 17.316.666.000 |
| *Partite di giro* | | |
| Entrata . . . . . . . . . | L. | 33.944.400.000 |
| Spesa . . . . . . . . . . | » | 33 944.400.000 |
| Differenza . | L. | — |
| *Riassunto generale* | | |
| Entrata . . . | L. | 136.528.682.000 |
| Spese . . . . | » | 136.528.682.000 |
| Differenza . | L. | — |

Art. 30.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e avrà effetto dal 1° luglio 1961.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 novembre 1961

D'ANGELO

LEGGE 15 dicembre 1961, n. 24.

**Interpretazione autentica di norme dell'art. 17 della legge regionale 13 marzo 1959, n. 4.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 67 del 16 dicembre* 1961)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con la parola « lavoratori » contenuta nelle norme di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 17 della legge regionale 13 marzo 1959, n. 4, si intendono gli operai, gli intermedi, gli impiegati d'ordine.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 dicembre 1961

D'ANGELO

MARTINEZ

---

LEGGE 15 dicembre 1961, n. 25.

**Norme integrative della legge regionale 24 luglio 1958, n. 18.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 67 *del* 16 *dicembre* 1961)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un fondo di L. 500.000.000 a favore dei Comuni nel cui territorio ricade il giacimento metanifero di Gagliano Castelferrato, destinato alla progettazione ed esecuzione di un piano di opere straordinarie a prevalente carattere di propulsione allo sviluppo industriale, nonchè a carattere igienico-sanitario, sociale e di miglioramento della rete viaria.

Art. 2.

In sede di applicazione della legge 24 luglio 1958, n. 18, a favore dei Comuni di cui all'articolo precedente, la somma di L. 500 milioni sarà decurtata dall'ammontare del fondo di cui alla legge citata.

Art. 3.

Il Presidente della Regione su delibera della Giunta di Governo provvede a stabilire le modalità per la utilizzazione del fondo in relazione alle richieste avanzate dai Consigli comunali interessati.

Art. 4.

L'ammontare del fondo, di cui all'art. 1 della presente legge, graverà per L. 30 milioni sull'esercizio finanziario 1961-62, e per L. 470 milioni sull'esercizio finanziario 1962-63.

L'Assessore al bilancio è autorizzato ad effettuare le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge, prelevando, per l'esercizio in corso, la somma occorrente dal capitolo 47.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 dicembre 1961

D'ANGELO

MARTINEZ

---

LEGGE 15 dicembre 1961, n. 26.

**Criteri di ripartizione fra i Comuni della Regione dell'imposta fondiaria.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 67 *del* 16 *dicembre* 1961)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1958 la ripartizione fra i Comuni della Regione siciliana del 75 % del gettito annuo dell'imposta sui terreni, prevista dall'art. 259 del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 29 ottobre 1955, n. 6, è effettuata, proporzionalmente alla popolazione residente in base ai dati del censimento ufficiale demografico, nel modo seguente:

1) i due terzi fra tutti i Comuni della Regione;

2) il rimanente terzo fra i Comuni delle seguenti classi:

*a*) Comuni ricadenti in zone latifondistiche;

*b*) Comuni situati ad oltre 700 metri sul livello del mare;

*c*) Comuni delle piccole isole.

I Comuni compresi in più di una delle classi elencate nel precedente comma rientrano nella ripartizione tante volte quante sono le classi di appartenenza.

Art. 2.

Al riparto di cui al precedente articolo si provvede ogni semestre con decreto dell'Assessore per le finanze, in base al gettito effettivo del tributo riscosso nell'esercizio finanziario precedente.

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 261 del decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6, è modificato come segue:

«I liberi Consorzi partecipano all'imposta fondiaria in misura del 20 % del relativo gettito riscosso nell'esercizio finanziario precedente, che è ripartito ogni semestre con decreto dell'Assessore per le finanze, come segue: ».

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 15 dicembre 1961

D'ANGELO

D'ANTONI — CONIGLIO

---

LEGGE 21 dicembre 1961, n. 27.

**Proroga dell'art. 8 della legge 30 dicembre 1960, n. 48.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 68 *del* 23 *dicembre* 1961)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'efficacia della disposizione contenuta nell'art. 8 della legge 30 dicembre 1960, n. 48 è prorogata fino allo spirare dell'esercizio finanziario 1961-62.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 60.000.000 da prelevare dal capitolo 47 dello stato di previsione della spesa della Regione siciliana.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 dicembre 1961

D'ANGELO

CAROLLO

---

LEGGE 28 dicembre 1961, n. 28.

**Norme speciali per la riorganizzazione delle imprese zolfifere.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 69 *del* 30 *dicembre* 1961)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessore per l'industria e commercio, quando rilevi inadempienze nelle singole fasi di attuazione dei piani di riorganizzazione da parte delle imprese minerarie ammesse

ai benefici di cui alla legge 13 marzo 1959, n. 4, o accerti ritardi maggiori di giorni 15 nella corresponsione delle retribuzioni, ne fa oggetto di contestazione al concessionario, fissando un termine per la risposta non inferiore a giorni 10 nè superiore a giorni 20.

L'atto di contestazione è notificato al concessionario per mezzo di ufficiale giudiziario ed è comunicato all'ufficio del Distretto minerario, alla Prefettura e al Comitato preposto alla gestione del Fondo istituito con la legge predetta.

Il Comitato sospende ogni erogazione di somme finchè l'Assessore non abbia ritenuta infondata la contestazione.

Art. 2.

Nel caso che, successivamente alla contestazione, il concessionario sospenda o riduca l'attività della miniera, ovvero persista per altri 30 giorni nel mancato pagamento delle retribuzioni, o incorra in un ritardo nella corresponsione delle stesse superiore a giorni 45, l'Assessore applica la sanzione di decadenza prevista dall'ultimo comma dell'art. 48 della legge 1° ottobre 1956, n. 54.

L'attività della miniera si considera ridotta quando il concessionario adibisca complessivamente ai lavori previsti nel piano di riorganizzazione un numero di lavoratori inferiore del 10 % a quello indicato nel piano ovvero adibisca alle opere di preparazione meno del 70 % del numero di lavoratori specificamente previsto nel piano o nella relazione allegata.

L'accertamento delle inadempienze contemplate nel presente articolo è fatto dall'ingegnere capo del Distretto minerario e da un funzionario delle carriere direttive dell'Assessorato dell'industria e commercio, di qualifica non inferiore a capo sezione o equiparata, all'uopo incaricato dall'Assessore. Spettano a tali funzionari i poteri previsti all'art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 23.

Dell'accertamento è redatto processo verbale a cura del segretario comunale o di un notaio, in contraddittorio del concessionario o di un suo rappresentante e, in difetto, in sua assenza. Ai fini del contraddittorio il concessionario è invitato telegraficamente con un preavviso di almeno 48 ore, nel domicilio eletto ai sensi dell'art. 5 del decreto presidenziale 15 luglio 1959, n. 7.

Art. 3.

Il provvedimento che pronuncia la decadenza ai sensi dell'art. 2 è adottato dall'Assessore per l'industria e commercio, sulla base del verbale indicato nell'ultimo comma dello stesso articolo.

Il provvedimento deve contenere:

*a)* l'ordine diretto al concessionario decaduto di consegnare la miniera e le sue pertinenze al capo del Distretto minerario o a un suo delegato;

*b)* l'indicazione del giorno e dell'ora in cui deve essere effettuata la consegna, con un termine libero di tre giorni;

*c)* la diffida che in caso di mancata consegna l'Amministrazione regionale si immetterà in possesso, occorrendo con l'assistenza della forza pubblica.

Il provvedimento è notificato per atto di ufficiale giudiziario al concessionario decaduto; è immediatamente comunicato all'Assessore preposto al Demanio nonchè al capo del Distretto minerario e al Prefetto ed è pubblicato per estratto nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione.

Al provvedimento si applicano le norme contenute nel primo comma dell'art. 49 nell'art. 66 della legge 1° ottobre 1956, n. 54.

Art. 4.

Qualora l'Assessore per l'industria e commercio intenda promuovere il provvedimento previsto dall'art. 25 ultimo comma, della legge 1° ottobre 1956, n. 54, ovvero nel caso che non possa procedersi senza ritardo alla nuova concessione, nomina, di concerto con l'Assessore preposto al Demanio, un commissario per l'esercizio della Azienda mineraria, scelto tra i funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione regionale o tra i periti minerari del Corpo regionale delle miniere o tra i tecnici minerari proposti dal Comitato dei piani di riorganizzazione.

Il commissario ha l'obbligo di risiedere nel Comune nel cui territorio trovasi la miniera.

Egli ha diritto, in aggiunta alle competenze fondamentali, ad un compenso, comprensivo del trattamento di missione, da stabilirsi col decreto di nomina, a carico del fondo istituito con la legge 13 marzo 1959, n. 4.

Art. 5.

Le somme necessarie per la gestione dell'Azienda e per l'attuazione del piano sono prelevate dal Fondo di rotazione istituito con la legge 13 marzo 1959, n. 4. All'uopo il commissario comunica le sue richieste al Comitato preposto alla gestione del fondo.

Il Comitato, vagliate le richieste, determina lo ammontare delle somme da erogare e provvede al versamento dell'importo in un conto corrente intestato al commissario presso un Istituto di credito operante nella sede della miniera.

Nel conto corrente di cui al comma precedente saranno versate direttamente tutte le somme dovute alla gestione commissariale.

L'erogazione delle somme da parte del commissario avviene esclusivamente a mezzo di ordinativi di pagamento.

Se le spese preventivate per il piano di riorganizzazione risultino inferiori all'importo effettivamente occorrente, il commissario invia al Comitato di cui all'art. 10 della legge 13 marzo 1959, n. 4, una previsione integrativa di spesa corredata di una relazione analitica. Il Comitato stabilisce la misura dell'erogazione integrativa a carico del fondo.

Art. 6.

Si considerano variazioni necessarie, ai sensi dell'art. 12 della legge 13 marzo 1959, n. 4, soltanto quelle dipendenti da circostanze imprevedibili al momento dell'approvazione del piano, il verificarsi delle quali renda inutile la presentazione del piano stesso.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1961

D'ANGELO

MARTINEZ — D'ANTONI

---

LEGGE 28 dicembre 1961, n. 29.

**Proroga del termine di salvaguardia dei piani regolatori comunali delle città di Palermo e Catania.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 69 del 30 dicembre* 1961)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I sindaci dei comuni di Palermo e Catania, sentita la Commissione edilizia comunale, devono sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, quando tali domande siano in contrasto con i piani generali e con i piani particolareggiati di esecuzione previsti dalla predetta legge 17 agosto 1942, n. 1150, già adottati dai suddetti Comuni, rispettivamente per il comune di Palermo fino alla data del 30 giugno 1962 e per il comune di Catania fino alla data del 31 dicembre 1963.

A richiesta dei sindaci interessati e per i periodi di tempo sopra indicati, i Prefetti di Palermo e di Catania, con provvedimento motivato, da notificare all'interessato, possono ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione della proprietà private, che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano.

Nei confronti dei trasgressori ai provvedimenti emessi in base alla presente legge sono applicabili le disposizioni di cui agli artt. 32, terzo e quarto comma, e 41 della suddetta legge urbanistica.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1961

D'ANGELO

LENTINI

LEGGE 28 dicembre 1961, n. 30.
**Norme per la costruzione di invasi.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 69 *del* 30 *dicembre* 1961)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato ad assumere, anche a totale carico del bilancio della Regione, la spesa occorrente per la costruzione di invasi destinati congiuntamente alla irrigazione e ad usi industriali per la trasformazione dei prodotti agricoli.

Quando le opere di cui al comma precedente sono finanziate dallo Stato o da altri Enti l'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a contribuire nella eventuale spesa fino alla concorrenza del 12,50 %.

L'Assessorato suddetto può eseguire altresì opere inerenti alla migliore e più idonea utilizzazione delle acque raccolte negli invasi, salvo il rimborso previsto nel successivo art. 3.

Nulla è innovato per quanto si riferisce al concorso nella spesa per le opere di canalizzazione a scopo irriguo.

Art. 2.

L'Assessorato regionale per l'agricoltura e le foreste può esercitare per la durata di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le facoltà indicate nell'art. 108 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Art. 3.

La direzione e la gestione dei complessi irrigui realizzati ai sensi della presente legge possono essere affidate all'E.R.A.S. o ai Consorzi di bonifica.

Per l'utilizzazione degli impianti costruiti ai sensi dell'art. 1 il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, sentita la Giunta regionale, è autorizzato a stipulare, dopo l'approvazione dei progetti esecutivi, e prima dell'inizio dei lavori, apposite convenzioni con Enti o soggetti singoli.

La convenzione deve determinare:

*a*) la quota di spesa eventualmente a carico dell'Ente o del privato per le opere di costruzione dell'invaso;

*b*) l'importo delle spese da sostenersi dalla Regione ai sensi del penultimo comma dell'art. 1 per gli impianti più direttamente attinenti all'utilizzazione industriale del bacino, nonchè le modalità e i termini per la restituzione delle somme relative;

*c*) la dotazione utile di acqua per il funzionamento degli stabilimenti, e il relativo canone di cessione, nonchè la quantità di acqua che gli impianti debbono restituire per l'ulteriore utilizzazione.

La restituzione delle somme di cui alla lettera *b*) deve avvenire nel termine massimo di dieci anni e al tasso di interesse del 3 %.

Art. 4.

Per la costruzione di un invaso — che presenti i caratteri indicati nell'art. 1 — in provincia di Enna nel bacino imbrifero del fiume Salso sul torrente Olivo, è autorizzata la spesa di L. 4.000 milioni comprensiva delle spese occorrenti per le opere di canalizzazione e per le altre previste nello stesso articolo.

Per l'utilizzazione dell'invaso di cui al comma precedente è autorizzata la stipula di convenzioni con società industriali aventi come fine l'utilizzazione del patrimonio boschivo della zona.

Art. 5.

Per quanto concerne le opere previste dalla presente legge si applicano le norme contenute nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni, nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 giugno 1946, n. 40 e nella legge 21 ottobre 1957, n. 56.

Art. 6.

Alla copertura della spesa prevista nell'art. 4 si fa fronte mediante prelievo dallo stanziamento di cui al n. 9 dell'art. 1 della legge 18 aprile 1958, n. 12.

Il Governo della Regione è autorizzato ad utilizzare fino alla concorrenza di 4 miliardi le economie realizzate e le sopravvenienze attive derivanti dalla gestione del Fondo di solidarietà nazionale, per le finalità di cui al n. 9 dell'art. 1 della citata legge.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1961

D'ANGELO

FASINO — LENTINI

---

LEGGE 28 dicembre 1961, n. 31.
**Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, recante norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 69 *del* 30 *dicembre* 1961)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'art. 6 le parole: « Per le finalità di cui alle lettere *a*) e *d*) », sono sostituite con le seguenti altre: « Per le finalità di cui alle lettere *a*) e *c*) »;

2) all'art. 6 è aggiunto il seguente comma: « Ove le organizzazioni interessate espressamente dichiarino di rinunciare al computo di cui sopra, l'Assessore regionale al lavoro provvederà alla ripartizione dei contributi di cui alle lettere *a*) e *c*) dell'art. 4 previo parere della Commissione regionale della cooperazione »;

3) il testo dell'art. 7 è sostituito con il seguente: « Per beneficiare delle provvidenze di cui all'art. 4 della presente legge, i richiedenti debbono produrre programmi e preventivi di spesa in base ai quali possono essere concessi acconti sino all'80 % del contributo. La misura massima dei detti contributi non può eccedere la percentuale dell'80 per cento della spesa effettivamente sostenuta ».

« I contributi invece previsti all'art. 4, lettera *c*) della presente legge non possono superare l'80 per cento della spesa preventivata e la somma di lire 15 milioni.

« Tali contributi vengono erogati sino ad un massimo del 50 per cento anticipatamente e quanto alla differenza a saldo su presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

Art. 2.

Per l'espletamento dei compiti attinenti all'attuazione della presente legge e della legge 30 dicembre 1960, n. 48, la tabella *H* della legge 13 aprile 1959, n. 15, viene modificata ed adeguata alla tabella *F* della legge stessa relativamente ai ruoli della carriera direttiva e del ruolo misto.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 dicembre 1961

D'ANGELO

CAROLLO

**(2274)**

---

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

**PREZZO L. 200**

(9151766) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.